

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2022, n. 37-4968

Legge regionale 34/2004 - Approvazione dello schema di Accordo quadro con il Ministero dello Sviluppo Economico per il cofinanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo presentati a valere sullo strumento agevolativo degli Accordi per l'innovazione, di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, secondo le modalita' stabilite dal Decreto direttoriale 18 marzo 2022.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

con la Legge Regionale n. 34 del 22 novembre 2004 la Regione Piemonte disciplina - in conformità alla normativa nazionale ed europea - gli interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive, per l'incremento della competitività e per la crescita del sistema produttivo e dell'occupazione, in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici;

ai sensi dell'articolo 6 della lr 34/2004 sopra citata, la Giunta regionale ha adottato un Programma pluriennale d'intervento, indicando gli strumenti da attivare nel periodo di riferimento con le relative risorse finanziarie. Nell'ambito del Programma pluriennale d'intervento per lo sviluppo delle attività produttive del periodo 2018-21 (approvato con n. 21-7209 del 13 luglio 2018 e prorogato dalla D.G.R. 51 – 2731 del 29.12.2020) prevedeva, in particolare, in continuità con il Decreto ministeriale del 24 maggio 2017 – Accordi per l'innovazione e con l'Azione I.1b.1.1. "Industrializzazione dei Risultati della Ricerca" del POR FESR 2014/20, con riferimento ai progetti approvati e finanziati sul canale ministeriale previsto dal Bando "IR2", un intervento a sostegno di "progetti di ricerca e sviluppo avanzata di significativa rilevanza industriale ed economica", connessi con la ricerca e i relativi risultati con la relativa valorizzazione economica" e volti alla cooperazione operativa e/o raccordo con iniziative, in particolare, a livello nazionale o interregionale aventi le medesime finalità. È attualmente in corso l'iter di approvazione del Programma pluriennale d'intervento per lo sviluppo delle attività produttive del periodo 2022-24 che si porrà in continuità con le iniziative avviate a valere sullo strumento degli Accordi per l'Innovazione sottoscritti nel ciclo precedente.

Visti:

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e prevede all'articolo 15, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

il Decreto 1 aprile 2015 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109, recante "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), le Regioni e altre amministrazioni pubbliche per sostenere la competitività di imprese di rilevanti dimensioni e di specifici territori";

il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;

il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, con cui

è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per gli anni dal 2021 al 2026;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione del Consiglio Economia e finanza del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

l'allegato al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 e, in particolare, la scheda progetto "Accordi per l'innovazione", che individua, tra l'altro, sinergie e complementarità alla strategia del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa alla Missione 4 "Istruzione e ricerca" Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", volta a rafforzare la ricerca e a favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base ed applicata condotta in sinergia tra università e imprese;

il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione "Orizzonte Europa", di cui al regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 e di cui alla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021, che si pone l'obiettivo di rafforzare il mondo della scienza e della tecnologia al fine di stimolare la competitività industriale e implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di transizione digitale e verde nell'Unione europea;

il Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 12 novembre 2021 n. 3362 che ha impegnato a favore della contabilità speciale n. 1726 denominata "Interventi aree depresse", per la concessione di agevolazioni a valere sulla misura degli Accordi per l'innovazione un importo pari a euro 1.000.000.000,00;

il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017, n. 2020/972 del 2 luglio 2020, n. 2021/452 del 15 marzo 2021 e n. 2020/1237 del 23 luglio 2021, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Il documento di "Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Piemonte – S3 2021-2027" approvato dalla Giunta con D.G.R. n. 43-4315 del 10 dicembre 2021, e in attesa di approvazione definitiva da parte della Commissione Europea, che costituisce il rinnovato strumento di riferimento per la politica regionale di ricerca e innovazione e definisce le priorità e gli ambiti di specializzazione su cui concentrare gli investimenti dei fondi strutturali in materia di ricerca e innovazione;

il nuovo Programma regionale di interventi a valere su fondi di sviluppo europei, Programma Operativo FESR 2021-2027, adottato dalla Giunta della Regione Piemonte con n. D.G.R 3-4853 del 8 aprile 2022 e in attesa di prossima approvazione da parte della CE, che in risposta ai fabbisogni del territorio e del sistema produttivo e linea con gli indirizzi programmatici regionali, risponde, in particolare, alla sfida di rilanciare la competitività del Piemonte attraverso il consolidamento delle imprese, l'innovazione e la diversificazione dei prodotti, lo sviluppo di ecosistemi nei settori a maggiore potenziale di crescita, la contaminazione tra settori e attori differenti mediante l'Obiettivo strategico "RSI, competitività e transizione digitale".

Preso atto che:

il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 provvede a ridefinire le procedure per la concessione delle agevolazioni a favore di progetti di ricerca e sviluppo concedibili nell'ambito del regime di aiuto istituito ai sensi del predetto decreto 24 maggio 2017 e realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con amministrazioni pubbliche interessate e con i soggetti proponenti, al fine ridurre le tempistiche previste per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, ed in particolare prevede:

all'articolo 7, comma 2, che con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono definite le modalità, le tempistiche e gli schemi per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte delle regioni e delle altre amministrazioni pubbliche intenzionate ad attivare la procedura per la definizione degli Accordi quadro con il Ministero;

all'articolo 8, comma 1, che le modalità e i termini di apertura degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese;

all'articolo 8, comma 2, che con i predetti provvedimenti sono altresì definiti le condizioni, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande, gli indicatori di impatto dell'intervento e i valori-obiettivo di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, le modalità di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle imprese, le disposizioni di dettaglio in merito ai obblighi in capo alle imprese beneficiarie derivanti dall'utilizzo di risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, nonché gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo;

il successivo decreto direttoriale 18 marzo 2022, attuativo del Decreto sopra citato, definisce:

all'art. 3, le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni ed i termini di apertura del primo dei due sportelli agevolativi previsti, nonché gli elementi utili a disciplinare la corretta attuazione dell'intervento agevolativi

all'art. 4, la procedura per la definizione dell'Accordo quadro, prevedendo la presentazione, per via telematica alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, di una manifestazione di interesse per la sottoscrizione di un Accordo quadro con il Ministero redatta secondo lo schema di cui all'allegato n.7 . In particolare, al comma 3, sono indicati i seguenti elementi previsto all'interno dell'Accordo: a) le finalità dell'Accordo; b) le amministrazioni sottoscrittici; c) il dettaglio delle aree di intervento, riconducibili al secondo Pilastro del Programma "Orizzonte Europa", selezionate dall'amministrazione sottoscrittrice dell'Accordo quadro; d) il quadro finanziario dell'Accordo quadro, le modalità e le tempistiche di versamento delle risorse al Ministero; e) gli impegni a carico dei soggetti sottoscrittori.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale:

l'iniziativa risulta coerente con gli indirizzi della Strategia di specializzazione regionale (S3) che inaugura la nuova cornice di riferimento relativa al ciclo di programmazione 2021/2027 (D.G.R. n. 43-4315 del 10 dicembre 2021). In particolare, essa pone al centro tre componenti trasversali dell'innovazione (trasformazione digitale, transizione ecologica, impatto sociale e territoriale) e orienta le risorse verso sei sistemi prioritari (aerospazio; mobilità; manifattura avanzata; tecnologie, materiali e risorse verdi; food; salute), risultando in linea con tutte le aree di intervento della misura individuate nella documentazione di riferimento sopra citata, riconducibili al secondo Pilastro del Programma "Orizzonte Europa";

l'iniziativa risulta altresì coerente con il redigendo nuovo Programma regionale di interventi a valere su fondi di sviluppo europei, che in risposta ai fabbisogni del territorio e del sistema produttivo e linea con gli indirizzi programmatici regionali, risponde, in particolare, alla sfida di rilanciare la competitività del Piemonte attraverso il consolidamento delle imprese, l'innovazione e la diversificazione dei prodotti, lo sviluppo di ecosistemi nei settori a maggiore potenziale di crescita, la contaminazione tra settori e attori differenti mediante la Priorità I - RSI, competitività e transizione digitale (Obiettivo strategico 1);

è stato dunque valutata di interesse strategico l'opportunità di procedere con la presentazione della Manifestazione di interesse per la sottoscrizione di un Accordo quadro con il Ministero finalizzato alla successiva partecipazione regionale allo strumento agevolativo degli Accordi; in particolare tale iniziativa risulta coerente sia con gli indirizzi programmatici di riferimento prima richiamati, sia con gli strumenti di sostegno a disposizione;

in data 1 aprile 2022 è stato inviata nota prot. n. 3401 al MISE con l'Allegato 7 al Decreto direttoriale 18 marzo 2022, in particolare, è stata indicata la disponibilità di risorse da parte della Regione per € 4.000.000,00 a copertura degli interventi che potranno originarsi nell'ambito del primo sportello agevolativo, prevedendo un rifinanziamento in occasione dell'apertura del secondo sportello, alla luce della rivalutazione delle opportunità future attualmente non verificabili laddove

vi fossero le condizioni per il rinnovo della disponibilità ricorrendo a risorse unionali, quali ad esempio i Fondi strutturali europei 2021/2027, in ragione della corrispondenza dei presupposti alla base dell'iniziativa e degli indirizzi programmatici del POR FESR in corso di approvazione;

è stata positivamente valutata dunque l'opportunità di procedere mediante Accordo quadro con il MISE, di cui al D.M. 31 dicembre 2021 maggio 2017, la cui bozza è stata ampiamente condivisa con il Ministero stesso e i cui contenuti sono stati stabiliti congiuntamente, ciascuno per la propria competenza;

le risorse stanziare per la partecipazione della Regione Piemonte agli interventi che potranno originarsi nell'ambito dello strumento ministeriale degli Accordi per l'Innovazione, DM 31 dicembre 2021, relativi al primo sportello agevolativo, trovano copertura, a titolo di contributo alla spesa, nell'ambito della missione 14 programma 1405 con le risorse previste dalla delibera 28 luglio 2020, n. 41 del Comitato interministeriale per la programmazione economica con riferimento al Piano Sviluppo e Coesione (PSC) salvo possibile ricorso ai fondi strutturali della programmazione europea 2021/2027 previa verifica della coerenza programmatica nonché del rispetto delle disposizioni unionali e nazionali del suddetto ciclo di programmazione degli interventi finanziati a valere sull'Accordo anche al fine di garantire una celere attuazione del PR FESR 2021/2027;

il suddetto Accordo consente di favorire iniziative di rilevanza strategica, in termini di capacità di favorire percorsi di innovazione orientati all'accrescimento della competitività e della produttività di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici, attraverso il cofinanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo presentati a valere sullo strumento agevolativo degli Accordi per l'innovazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, secondo le modalità stabilite dal decreto direttoriale 18 marzo 2022;

il suddetto Accordo è, altresì, finalizzato a definire le modalità di collaborazione e gli impegni tra i firmatari, prevedendo in particolare, i seguenti impegni finanziari e obblighi delle parti:

- il Ministero dello sviluppo economico concorrerà agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite massimo di euro 8.000.000,00, a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, destinate agli Accordi per l'innovazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021;
 - la Regione Piemonte concorrerà agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite massimo di euro 4.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) previste dalla delibera 28 luglio 2020, n. 41 del Comitato interministeriale per la programmazione economica;
 - le risorse rese disponibili con il presente Accordo quadro sono utilizzate solo successivamente all'esaurimento della dotazione finanziaria prevista per il territorio nazionale dal DM 31 dicembre 2021 e sono destinate al sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili per il cui finanziamento sia necessario ricorrere alla cosiddetta "riserva" di cui ai due punti precedenti, rientrando nella disponibilità delle Parti laddove non utilizzate alla data del 15 luglio 2022;
- il medesimo prevede, in particolare, che, sulla base delle politiche di sviluppo regionali, potranno essere oggetto del cofinanziamento previsto dal presente Accordo – fermo restando il rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 e dal decreto direttoriale 18 marzo 2022 – le iniziative ricadenti nei territori della regione Piemonte, che risultino coerenti con le seguenti aree di intervento, riconducibili al secondo Pilastro del Programma "Orizzonte Europa": a) Tecnologie di fabbricazione; b) Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche; c) Tecnologie abilitanti emergenti; d) Materiali avanzati; e) Intelligenza artificiale e robotica; f) Industrie circolari; g) Industria pulita a basse emissioni di carbonio; h) Malattie rare e non trasmissibili; i) Malattie infettive, comprese le malattie trascurate e legate alla povertà; l) Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l'assistenza, compresa la medicina personalizzata; m) Impianti industriali nella transizione energetica; n) Competitività industriale

nel settore dei trasporti; o) Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili; p) Mobilità intelligente; q) Stoccaggio dell'energia; r) Sistemi alimentari; s) Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione; t) Sistemi circolari;

- prevede, altresì, l'istituzione di un Comitato Tecnico per l'attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi di cui al presente Accordo composto da tre membri, di cui due in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo economico e uno in rappresentanza della regione Piemonte;
- stabilisce il termine di validità al 31 dicembre 2026, ovvero fino al completamento dei progetti di ricerca e sviluppo e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti alle fonti di finanziamento del presente Accordo, prevedendo la facoltà per le Parti di prorogare l'efficacia dell'Accordo o di rinnovarlo in tutto o in parte.

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare lo schema di Accordo quadro tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Piemonte, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- demandare la sottoscrizione del suddetto Accordo al Responsabile della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale o suo delegato, autorizzandolo ad apportare modifiche tecniche non sostanziali ove necessario;
- stabilire che la partecipazione del rappresentante della Regione Piemonte al Comitato Tecnico di cui all'art. 6 del suddetto Accordo, istituito con il compito di supportare le Parti nell'attuazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi utili al raggiungimento degli obiettivi previsti, non prevede rimborsi né indennità a qualunque titolo;
- prendere atto che la durata dell'Accordo è il 31 dicembre 2026, ovvero fino al completamento dei progetti di ricerca e sviluppo e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti alle fonti di finanziamento del presente Accordo stesso;
- demandare alla Direzione regionale Competitività del sistema regionale – Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione, di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Dato atto che il presente provvedimento, per euro 4.000.000,00, trova copertura nell'ambito della missione della missione 14 programma 1405 con le risorse previste dalla delibera 28 luglio 2020, n. 41 del Comitato interministeriale per la programmazione economica con riferimento al Piano Sviluppo e Coesione (PSC) salvo possibile ricorso alle risorse relative ai fondi strutturali della programmazione europea 2021/2027 previa verifica della coerenza programmatica nonché del rispetto delle disposizioni unionali e nazionali del suddetto ciclo di programmazione degli interventi finanziati a valere sull'Accordo

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- di approvare, ai sensi della legge regionale 34/2004, lo schema di Accordo quadro con il Ministero dello sviluppo economico, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per il cofinanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo presentati a valere sullo strumento agevolativo degli Accordi per l'innovazione, di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, secondo le modalità stabilite dal Decreto direttoriale 18 marzo 2022;
- di demandare la sottoscrizione del suddetto Accordo al Responsabile della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale o suo delegato, autorizzandolo ad apportare modifiche tecniche non sostanziali ove necessario;
- di stabilire che la partecipazione del rappresentante della Regione Piemonte al Comitato Tecnico di cui all'art. 6 del suddetto Accordo, istituito con il compito di supportare le Parti

nell'attuazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi utili al raggiungimento degli obiettivi previsti, non prevede rimborsi né indennità a qualunque titolo;

- di prendere atto che la durata dell'Accordo è il 31 dicembre 2026, ovvero fino al completamento dei progetti di ricerca e sviluppo e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti alle fonti di finanziamento del presente Accordo stesso;
- di demandare alla Direzione regionale Competitività del sistema regionale – Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione, di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento, per euro 4.000.000,00, trova copertura nell'ambito della missione 14 programma 1405 con le risorse previste dalla delibera 28 luglio 2020, n. 41 del Comitato interministeriale per la programmazione economica con riferimento al Piano Sviluppo e Coesione (PSC) salvo possibile ricorso alle risorse relative ai fondi strutturali della programmazione europea 2021/2027 previa verifica della coerenza programmatica nonché del rispetto delle disposizioni unionali e nazionali del suddetto ciclo di programmazione degli interventi finanziati a valere sull'Accordo anche al fine di garantire una celere attuazione del PR FESR 2021/2027;
- di dare atto che le spese di cui al presente provvedimento sono finanziate con le risorse di cui alla delibera 28 luglio 2020, n. 41 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e pertanto non sono soggette alle limitazioni previste al comma 2 dell'art. 1 (Esercizio provvisorio) della l.r. 35 del 27/12/2021 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lettera d) del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

FRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

LA REGIONE PIEMONTE

di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti”

PREMESSO CHE

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all’articolo 15, come integrato dall’articolo 21, comma 1, lettera *t*), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

VISTO

- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” che stabilisce, all’articolo 23, che il Fondo speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente

stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- a) la promozione di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
 - b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale, tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
 - c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
 - il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017, n. 2020/972 del 2 luglio 2020, n. 2021/452 del 15 marzo 2021 e n. 2020/1237 del 23 luglio 2021, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - il regolamento (UE) n. 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 170/1 del 12 maggio 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha provveduto a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 2022, n. 37, che provvede a ridefinire le procedure finalizzate alla definizione delle agevolazioni concedibili nell'ambito del regime di aiuto istituito ai sensi del predetto decreto 24 maggio 2017, al fine ridurre le tempistiche previste per la concessione ed erogazione delle agevolazioni;
- l'articolo 7, del decreto del ministeriale 31 dicembre 2021, che prevede la possibilità per le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica, in termini di capacità di favorire percorsi di innovazione orientati all'accrescimento della competitività e della produttività di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici, di sottoscrivere specifici Accordi quadro con il Ministero;
- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 18 marzo 2022, di cui al comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 marzo 2022, n. 73, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 e, in particolare, l'articolo 4 che definisce la procedura per la definizione degli Accordi quadro;
- la manifestazione di interesse alla sottoscrizione di un Accordo quadro, ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 2021, presentata dalla regione Piemonte in data 1 aprile 2022;

CONSIDERATO CHE

- con la Legge Regionale n. 34 del 22 novembre 2004 la Regione Piemonte disciplina - in conformità alla normativa nazionale ed europea - gli interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive, per l'incremento della competitività e per la crescita del sistema produttivo e dell'occupazione, in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici;
- la regione Piemonte, al fine di favorire la promozione di iniziative di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica, in termini di capacità di favorire percorsi di innovazione orientati all'accrescimento della competitività e della produttività di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici, con deliberazione n. del 2022 ha destinato euro 4.000.000,00 al cofinanziamento delle iniziative di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 2021, da realizzare nel territorio regionale e coerenti con le seguenti aree di intervento, riconducibili al secondo Pilastro del Programma "Orizzonte Europa": a) Tecnologie di fabbricazione; b) Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche; c) Tecnologie abilitanti emergenti; d) Materiali avanzati; e) Intelligenza artificiale e robotica; f) Industrie circolari; g) Industria pulita a basse emissioni di carbonio; h) Malattie rare e non trasmissibili; i) Malattie infettive, comprese le malattie trascurate e legate alla povertà; l) Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l'assistenza, compresa la medicina personalizzata; m) Impianti industriali nella transizione energetica; n) Competitività industriale nel settore dei trasporti; o) Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili; p) Mobilità intelligente; q) Stoccaggio dell'energia; r) Sistemi alimentari; s) Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione; t) Sistemi circolari;
- il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a cofinanziarlo nel limite massimo di euro 8.000.000,00, a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, stanziato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021;

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

(Finalità dell'Accordo)

1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico e la regione Piemonte si propongono di favorire iniziative di rilevanza strategica, in termini di capacità di favorire percorsi di innovazione orientati all'accrescimento della competitività e della produttività di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici, attraverso il cofinanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo presentati a valere sullo strumento agevolativo degli Accordi per l'innovazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, secondo le modalità stabilite dal decreto direttoriale 18 marzo 2022.
2. Per il conseguimento delle finalità convenute, il presente Accordo regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi citati.

Articolo 3

(Soggetti dell'Accordo)

1. Partecipano all'Accordo:
 - il Ministero dello sviluppo economico, che, attraverso le proprie strutture e avvalendosi del Soggetto gestore del Fondo crescita sostenibile, provvederà alla valutazione, al finanziamento ed alla successiva gestione dei progetti di ricerca e sviluppo approvati;
 - la regione Piemonte, che, attraverso le proprie strutture, contribuisce al cofinanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo, con le modalità descritte al successivo articolo 4.

Articolo 4

(Progetti di ricerca e sviluppo ammissibili)

1. Sulla base delle politiche di sviluppo individuate dalla regione Piemonte, potranno essere oggetto del cofinanziamento previsto dal presente Accordo – fermo restando il rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 e dal decreto direttoriale 18 marzo 2022 – le iniziative interamente ricadenti nei territori della regione Piemonte, che risultino coerenti con le seguenti aree di intervento, riconducibili al secondo Pilastro del Programma “Orizzonte Europa”: a) Tecnologie di fabbricazione; b) Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche; c) Tecnologie abilitanti emergenti; d) Materiali avanzati; e) Intelligenza artificiale e robotica; f) Industrie circolari; g) Industria pulita a basse emissioni di carbonio; h) Malattie rare e non trasmissibili; i) Malattie infettive, comprese le malattie trascurate e legate alla povertà; l) Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l’assistenza, compresa la medicina personalizzata; m) Impianti industriali nella transizione energetica; n) Competitività industriale nel settore dei trasporti; o) Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili; p) Mobilità intelligente; q) Stoccaggio dell’energia; r) Sistemi alimentari; s) Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione; t) Sistemi circolari.
2. Ai fini della valutazione dei progetti di ricerca e sviluppo di cui al comma 1, sono adottate le modalità istruttorie previste dall’articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 e dall’articolo 5 del decreto direttoriale 18 marzo 2022. Le domande di agevolazione inerenti alle iniziative di cui al comma 1, sono ammesse alla fase istruttoria, nel rispetto dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione.

Articolo 5

(Attuazione degli interventi ed impegni finanziari)

- l.* Il Ministero dello sviluppo economico e la regione Piemonte assumono i seguenti impegni finanziari per l'attuazione dell'Accordo:
 - i.* il Ministero dello sviluppo economico concorrerà agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite massimo di euro 8.000.000,00, a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, destinate agli Accordi per l'innovazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021;
 - ii.* la regione Piemonte concorrerà agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite massimo di euro 4.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC);
 - iii.* il cofinanziamento del Ministero dello sviluppo economico e il cofinanziamento regionale concorrono alla definizione delle agevolazioni da concedere a sostegno delle singole iniziative di ricerca e sviluppo nella stessa proporzione delle risorse complessivamente stanziare dalle amministrazioni nell'ambito del relativo Accordo quadro e nei limiti delle intensità e secondo i criteri indicati all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021;
 - iv.* le risorse rese disponibili dal Ministero dello sviluppo economico e dalla regione Piemonte tramite la sottoscrizione del presente Accordo quadro sono utilizzate per il sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 4, comma 1, per i quali l'attività istruttoria di cui al comma 2, del medesimo articolo, si sia conclusa con esito positivo;
 - v.* le risorse rese disponibili con il presente Accordo quadro sono utilizzate solo successivamente all'esaurimento della dotazione finanziaria prevista per il territorio nazionale dal decreto ministeriale 31 dicembre 2021 e sono destinate al sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo di cui al precedente punto *iv*, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione e degli esiti istruttori. Il progetto per il quale le risorse finanziarie rese disponibili con il presente Accordo non risultano sufficienti alla copertura integrale delle agevolazioni concedibili, non è

agevolabile. Le risorse finanziarie inutilizzate alla data del 15 luglio 2022 rientreranno nella disponibilità delle parti del presente Accordo.

2. Per consentire il corretto funzionamento dei meccanismi di impegno ed erogazione delle agevolazioni, così come previsto dalla normativa di riferimento, la regione Piemonte si impegna ad assicurare il versamento delle risorse oggetto del presente Accordo sulla contabilità speciale n. 1726 denominata “Interventi Aree Depresse”, aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Roma, intestata al Ministero dello sviluppo economico (IBAN: IT23B0100003245348200001726), secondo le seguenti tempistiche:
 - 60% entro 60 giorni dall’emanazione dei decreti di concessione del finanziamento in favore dei progetti di ricerca e sviluppo;
 - 40% a saldo ad avvenuta conclusione dei progetti.

Articolo 6

(Comitato Tecnico dell’Accordo)

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito un Comitato Tecnico per l’attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi di cui al presente Accordo composto da tre membri, di cui due in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo economico e uno in rappresentanza della regione Piemonte.
2. Il Comitato Tecnico ha il compito di provvedere a:
 - monitorare e coordinare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo;
 - valutare le eventuali variazioni dell’Accordo, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che siano approvate all’unanimità dalle Parti;
 - verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nel presente Accordo, predisponendo un’apposita relazione.

3. Il Comitato Tecnico si riunisce almeno una volta all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte.

Articolo 7

(Revoche)

1. Per i progetti di ricerca e sviluppo per i quali, all'esito delle verifiche disposte dalle Amministrazioni/Autorità competenti e dell'eventuale *follow up*, si accerti la sussistenza di cause di revoca, il Ministero dello sviluppo economico darà comunicazione alla regione Piemonte dell'avvio delle procedure per il relativo definanziamento, con l'eventuale recupero delle risorse indebitamente versate.

Articolo 8

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2026, ovvero fino al completamento dei progetti di ricerca e sviluppo e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti alle fonti di finanziamento del presente Accordo.
2. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogare l'efficacia dell'Accordo o di rinnovarlo in tutto o in parte.

Articolo 9

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;
 - utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;

- procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato Tecnico di cui all'articolo 6.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al presente Accordo saranno trasmesse mediante posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

Ministero dello Sviluppo Economico

Regione Piemonte
